

(N. 655-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 12 dicembre 1980 — degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 24

DAL

DISEGNO DI LEGGE n. 655

« Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e la disciplina delle scorte petrolifere obbligatorie e strategiche »

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(BISAGLIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(ANDREATTA)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(NICOLAZZI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**
(VALITUTTI)

col **Ministro delle Finanze**
(REVIGLIO)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**
(LOMBARDINI)

e col **Ministro del Tesoro**
(PANDOLFI)

approvato dall'Assemblea nella seduta anzidetta

Norme sul contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La presente legge favorisce ed incentiva, in linea anche con la politica energetica della Comunità economica europea, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili in tutti i settori finali di consumo, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, le sorgenti geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici vegetali e non vegetali o di prodotti vegetali. Si considerano, altresì, fonti rinnovabili di energia quelle derivanti dalla utilizzazione di acque di risulta da impianti di produzione di energia elettrica o da processi industriali.

Art. 2.

Nel quadro del programma energetico nazionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone programmi triennali al fine di promuovere lo sviluppo di tecnologie per la utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, nonchè lo sviluppo di iniziative industriali nel settore della produzione di impianti, sistemi e componenti per l'utilizzazione di dette fonti.

I programmi di cui al comma precedente possono essere integrati, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, da un piano triennale di ricerca nel settore energetico. Per la formazione di tale piano è autorizzata nell'anno 1980 la spesa di lire 300 milioni da

iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I programmi sono sottoposti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla approvazione del CIPE, cui ogni anno sono anche sottoposti, per l'approvazione, gli aggiornamenti necessari.

Ai programmi di cui al comma precedente si coordinano i piani di intervento delle altre amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone un piano dettagliato per adottare, a seguito di eventuale successiva delibera del CIPE, il razionamento dei prodotti petroliferi.

Art. 3.

Il CIPE, approvati i programmi di cui all'articolo precedente, emana, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che tiene conto dei programmi finalizzati di settore adottati ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, direttive per il coordinato impiego di tutti gli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione atti a favorire il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti di energia di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, emana norme, anche nel quadro delle indicazioni e priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, per definire criteri generali tecnico-costruttivi e tipologie edilizie nel settore dell'edilizia sovvenzionata e convenzionata e dell'edilizia pubblica, che facilitino l'impiego di sistemi elioterfici, il risparmio ed il recupero di energia.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a fis-

sare nel calendario scolastico relativo all'anno 1980-1981 ed agli anni successivi, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, turni e periodi di vacanze scolastiche suscettibili di ridurre i consumi relativi alla climatizzazione degli edifici scolastici.

Art. 5.

Al fine di acquisire i dati relativi alla utilizzazione dell'energia solare e delle altre fonti di energia rinnovabili ed al contributo di queste fonti alla copertura dei fabbisogni energetici del Paese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad una indagine annuale, le cui risultanze sono comunicate al Parlamento ai sensi del successivo articolo 19.

Art. 6.

La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino le fonti rinnovabili di cui all'articolo 1 non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalle norme emanate in materia di nazionalizzazione della energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3.000 kW.

I soggetti che provvedono all'installazione degli impianti di cui al primo comma hanno l'obbligo di darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel ed all'UTIF competente per territorio.

Art. 7.

L'installazione e l'esercizio di impianti per la produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza non superiore a 100 kW non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalla stessa legge e dall'articolo 211 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Si applica il comma secondo del precedente articolo.

CAPO II

CONTRIBUTI ED INCENTIVI

Art. 8.

Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative intese al contenimento dei consumi di energia primaria ed allo sviluppo della utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale o agricolo, e nella produzione di acqua calda sanitaria è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1980 e di lire 40 miliardi nell'anno 1981.

Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura del 30 per cento della spesa di investimento documentata e fino ad un limite di 30 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi:

1) per interventi intesi alla coibentazione negli edifici esistenti ed effettuati secondo le regole tecniche di cui alla allegata tabella A;

2) per interventi intesi alla coibentazione negli edifici di nuova costruzione ed effettuati secondo le regole tecniche di cui alla allegata tabella B;

3) per interventi intesi alla adozione di generatori di calore ad alto rendimento, sia nell'edilizia di nuova costruzione sia in quella esistente, in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nella allegata tabella C sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;

4) per interventi intesi all'adozione di apparecchiature che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo con fonti energetiche rinnovabili o tramite pompe di calore;

5) per interventi intesi all'adozione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore.

Su proposta del Presidente della Giunta regionale l'ammontare del contributo può, con decreto motivato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere aumentato sino a cinque volte.

Art. 9.

La Regione, nel cui territorio sono effettuati gli interventi di cui all'articolo precedente, è delegata ad erogare i contributi di cui allo stesso articolo, **su domanda dei soggetti interessati** e nei limiti dello stanziamento ad essa assegnato. La Regione può a sua volta delegare la Provincia o il Comune competenti.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dettagliati elementi in ordine ai contributi erogati nel suo territorio nell'anno precedente.

Alla domanda di contributo sono allegate:

dichiarazione di un tecnico iscritto nell'albo professionale, dalla quale risulti la realizzazione dell'intervento e la sua conformità alle prescrizioni della presente legge;

documentazione probatoria della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

L'ente territoriale provvede sulla domanda con decreto del presidente della Giunta o del sindaco, emesso su conforme deliberazione della Giunta, esperiti gli accertamenti tecnici ed i controlli eventualmente ritenuti necessari.

La complessiva somma di lire 100 miliardi di cui all'articolo 8, comma primo, è **ripartita tra le Regioni secondo i criteri fissati dal CIPE**, udita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 10.

Al fine di contenere i consumi di energia primaria e di incentivare l'uso delle fonti di energia di cui all'articolo 1 nel settore agricolo e nel settore industriale, possono essere concessi contributi sugli interessi per mutui quinquennali deliberati dagli istituti

di credito a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi, mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti, alla riduzione dei consumi, in misura non inferiore al 10 per cento dei valori iniziali, di prodotti petroliferi e di energia elettrica non autoprodotta sia per i servizi generali sia per usi di processo.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno di lire 80 miliardi per l'anno 1980 e quello di lire 40 miliardi per l'anno 1981.

I contributi di cui al comma precedente non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire 1 miliardo.

La domanda di contributo è indirizzata, tramite l'istituto di credito prescelto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui lo stesso istituto trasmette propria dichiarazione attestante l'intervenuta stipulazione del mutuo di cui al primo comma.

Il contributo è erogato con decreto ministeriale, sentito il Comitato permanente per l'energia, allorchè sia provato l'inizio dei lavori e, con adeguata relazione tecnica, la corrispondenza dell'intervento alle finalità ed ai requisiti predetti, in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 11.

È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981 per concedere **contributi in conto capitale ai Comuni o loro consorzi** che intraprendano iniziative di costruzione o di sviluppo di reti di adduzione e distribuzione di calore originato da impianti a produzione combinata di energia elettrica e calore.

Il contributo è concesso, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato che provvede, sentito il Comitato permanente per l'energia, su conforme deliberazione del CIPE.

La domanda di contributo deve essere corredata da un dettagliato progetto tecnico e dalla dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori.

Art. 12.

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1980 e di lire 40 miliardi nell'anno 1981 per concedere contributi in conto capitale ai Comuni o loro consorzi che, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, intraprendano iniziative per la trasformazione di reti esistenti a gas metano ovvero per la costruzione di nuove reti per la distribuzione del gas metano nel territorio comunale.

Il contributo è concesso nel limite e con le modalità di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 13.

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 19 miliardi nell'anno 1980 e di lire 11 miliardi nell'anno 1981 per concedere contributi in conto capitale alle imprese che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'articolo 1 ovvero prototipi di prodotti o dispositivi a bassi consumi energetici specifici ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche sostitutive del petrolio o riduttive dei consumi di elettricità.

Il contributo è concesso, nel limite del 30 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato permanente per l'energia, su conforme deliberazione del CIPE.

Art. 14.

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1980 e di lire 20 miliardi nell'anno 1981 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) di costruzione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccola derivazione di acqua.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti che producono o intendono produrre energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali.

La domanda di ammissione al contributo, corredata degli elementi tecnico-economici e del piano finanziario, deve essere presentata, tramite l'Enel, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, previa istruttoria tecnica espletata dall'ente stesso, e su suo parere sulla congruità della spesa, dispone l'ammissione al contributo, che è erogato con decreto, dopo il collaudo dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata.

Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9, secondo comma, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

Art. 15.

I contributi di cui agli articoli 8, 10, 13 e 14 non sono cumulabili con analoghe incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, mentre sono cumulabili con i contributi erogati da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali o esteri. Il contributo

è limitato fino alla misura di due terzi della spesa.

Le spese autorizzate dalla presente legge per le finalità di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 non impegnate negli anni di competenza si effettuano negli anni successivi, in conformità alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato.

Le somme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni 1980 e 1981.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 16.

I fabbricanti e gli importatori di impianti e di apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 debbono sottoporre i prototipi alla preventiva omologazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che l'effettua, a loro spese, direttamente o per il tramite di enti o di istituti debitamente attrezzati.

Il rendimento degli impianti e degli apparecchi di cui al comma precedente è indicato, così come risultante in sede di omologazione, su apposita targhetta.

Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui al primo comma per i quali non sia stata presentata domanda di omologazione.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle omologazioni di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373.

Entro il 30 aprile di ogni anno tutte le imprese con un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unità sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del funzionario responsabile per i consumi energetici.

Art. 17.

È fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento e domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori di fornire gli stessi di targhetta indicante il consumo medio di energia ed il rendimento per ora di funzionamento a regime in condizioni di uso ottimali.

Le categorie di apparecchi alle quali si applica la disposizione del presente articolo in ogni caso comprendono: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essiccatori a tamburo, macchine per la stesatura di biancheria.

Decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui ai commi precedenti se privi di targhetta.

Chiunque viola le disposizioni del presente e del precedente articolo è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000. Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire, con proprio decreto, che le targhette di cui al primo comma **rechino ulteriori indicazioni ai fini** della individuazione del consumo di energia di ogni apparecchio.

Art. 18.

Per diffondere la conoscenza del contenuto della presente legge e delle regole concernenti il risparmio di energia, nonchè delle iniziative che in tali settori sono promosse dalla Comunità economica europea, è autorizzata la spesa di lire 2.850 milioni, in ragione di lire 700 milioni nell'anno 1980 e di lire 2.150 milioni nell'anno 1981.

La somma di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 19.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di ottobre di ogni anno, riferisce al Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge e circa le giacenze e la disponibilità delle scorte obbligatorie e strategiche di prodotti petroliferi, la loro utilizzazione, il loro costo.

Art. 20.

All'onere di lire 500 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti, costruiti prima dei tempi di applicazione della legge 30 aprile 1976, n. 373

INTERVENTO	REGOLA TECNICA
Coibentazione dei sotto-tetti e dei terrazzi	L'intervento deve comportare una resistenza termica aggiuntiva delle superfici trattate almeno pari a $R = 1 \text{ m}^2 \text{ h } ^\circ\text{C/kcal}$ ed una riduzione delle dispersioni complessive dell'edificio non inferiore al 20 per cento per gli edifici mono e bifamiliari e al 10 per cento per quelli multipiano.
Coibentazione delle pareti d'ambito dall'esterno	L'intervento deve comportare una resistenza termica aggiuntiva delle superfici trattate almeno pari a $R = 1 \text{ m}^2 \text{ h } ^\circ\text{C/kcal}$.
Coibentazione delle pareti d'ambito dall'interno	Come nel caso precedente, ma con l'aggiunta della verifica che in corrispondenza dei ponti termici non abbiano luogo fenomeni di condensazione in condizioni normali di uso dell'edificio.
Adozione di doppi vetri o di vetrate isolanti	Ammessa all'incentivo solo nelle zone climatiche del territorio nazionale C, D, E ed F (ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1977) e purchè sia assicurata una adeguata tenuta dei serramenti.
Coibentazione delle tubazioni di adduzione di acqua calda	Ammessa all'incentivo solo se soddisfa il dettato dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052.
Sostituzione del generatore di calore esistente	Ammessa all'incentivo solo se effettuata con un generatore ad alto rendimento, ossia che presenti un rendimento, valutato col metodo diretto, non inferiore al 90 per cento a regime o all'85 per cento nel caso di funzionamento ciclico con tempo di accensione pari al 20 per cento del tempo totale di inserzione.

TABELLA B

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti già costruiti ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 373, o di nuova costruzione

INTERVENTO	REGOLA TECNICA
Coibentazione dei sottotetti e dei terrazzi	L'intervento deve comportare una riduzione non inferiore al 20 per cento del valore del termine C_a imposto all'edificio considerato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, e del decreto ministeriale 10 marzo 1977.
Coibentazione delle pareti d'ambito dall'esterno	Come sopra, ma con una riduzione del C_a non inferiore al 30 per cento.
Coibentazione delle pareti d'ambito dall'interno	Non ammessa all'incentivo.
Adozione di doppi vetri o di vetrate isolanti	Ammessa all'incentivo solo nelle zone climatiche del territorio nazionale B e C (ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1977) e purchè comporti una riduzione non inferiore al 20 per cento del termine C_a imposto all'edificio considerato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, e del decreto ministeriale 10 marzo 1977.
Coibentazione delle tubazioni di acqua calda	Non ammessa all'incentivo.
Sostituzione del generatore di calore esistente	Ammessa all'incentivo solo se effettuata con un generatore ad alto rendimento, ossia che presenti un rendimento, valutato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento a regime e all'85 per cento nel caso di funzionamento ciclico con tempo di accensione pari al 20 per cento del tempo totale di inserzione.

TABELLA C

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:

- in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;
- nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 20 per cento del tempo totale di inserzione.